

PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA ARBITRALE DI CAGLIARI – ORISTANO

Fin dal XII secolo, da quando le Camere di Commercio erano chiamate “universitas mercatorum” ed i Consoli dei mercanti amministravano la giustizia presso le corporazioni mercantili, il sistema imprenditoriale ha sentita la necessità di risolvere rapidamente e nel proprio ambito le controversie che lo riguardavano. Seppure con caratteristiche e finalità differenti, che sono andate mutando nel corso dei secoli, questa importante funzione è oggi ancora svolta dalle Camere di Commercio attraverso gli istituti dell'arbitrato e della conciliazione, in virtù dell'attribuzione disposta dall'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Il legislatore moderno, ritenendo opportuno incentivare il ricorso a modalità alternative alla procedura giurisdizionale, ha infatti individuato il sistema delle Camere di Commercio quale sede naturale per garantire correttezza, trasparenza ed equità all'intero sistema economico.

La Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio di Cagliari è stata istituita con la deliberazione n° 429 del 15 Novembre 1993. Lo statuto è stato adottato con la deliberazione n° 103 del 18 Marzo 1996, mentre il primo Regolamento è stato approvato con la delibera di Giunta n° 167 del 20 Giugno 1997. Negli anni successivi all'istituzione si sono succeduti diversi interventi normativi che hanno apportato significative modificazioni al regime dell'arbitrato e, più in generale, dei mezzi alternativi di risoluzione delle controversie. Tra questi possiamo segnalare il decreto legislativo n. 5 del 17 Gennaio 2003, articoli 34 – 37, in materia societaria, nonché il decreto legislativo n. 40 del 2 Febbraio 2006, che ha riformato il titolo III, libro IV, del codice di procedura civile. Ciò ha reso necessaria l'emanazione, nel 2007, di un nuovo Regolamento che tenesse conto delle nuove disposizioni normative, in particolare per quanto concerne il ruolo della Camera Arbitrale nella nomina degli arbitri, l'attribuzione agli stessi arbitri di rilevanti poteri istruttori, la disciplina dell'intervento e della chiamata in causa dei terzi, il potere cautelare, la “vicinanza” della Camera Arbitrale all'ente preposto alla tenuta del Registro delle Imprese (rilevante ai fini della pubblicità dell'arbitrato), la possibilità di riunire procedimenti arbitrali e, infine, ma non ultimi, l'indipendenza degli arbitri e l'istituto della ricusazione.

Negli ultimi decenni l'arbitrato amministrato dalle Camere di Commercio, al pari della conciliazione, ha conosciuto una diffusione via via crescente. Le parti, affidando l'organizzazione del procedimento all'Ente camerale mediante uno specifico compromesso o una clausola arbitrale inserita nel contratto, sanno ormai rivolgersi ad un Istituzione autorevole ed efficiente, in grado di garantire una giustizia celere e qualificata.

La disponibilità di una modalità organizzata “ad Hoc” e la elaborazione di altri istituti alternativi per la risoluzione delle controversie, la rapidità dei tempi, i costi contenuti, la riservatezza, la competenza specifica degli arbitri sono tutti elementi per ritenere che tuttora l'arbitro possa affermarsi con ancora maggiore incisività e per prevedere che le imprese ed i consumatori sappiano davvero cogliere le opportunità offerte da questo strumento di sicura efficacia per risolvere le controversie che sorgono nella pratica commerciale ed è con questo spirito che il Consiglio della Camera Arbitrale di Cagliari – Oristano ha elaborato la presente proposta di riforma del Regolamento, ritenendo che lo strumento arbitrale, pur assai risalente, debba essere adeguato ai tempi onde continuare a svolgere la sua importante funzione.

Nell'avviarsi allo studio dell'aggiornamento dello Statuto e del Regolamento vigenti, questo Consiglio della Camera Arbitrale di Cagliari - Oristano ha preliminarmente concordato sul fatto che lo Statuto – al contrario del Regolamento – non necessita, al momento, a parte la doverosa presa d'atto dell'avvenuto accorpamento delle Camere Arbitrali di Cagliari ed Oristano, di modifiche significative in quanto, per realtà di medie

dimensioni, anche con riguardo agli affari che interessano un territorio come quello del Sud Sardegna, la scelta statutaria della Camera Arbitrale inserita come emanazione diretta nella Camera di Commercio è la più appropriata, considerato che consente pure un risparmio di costi pur assicurando la qualità del servizio, mentre la diversa scelta di organizzazione della Camera Arbitrale come azienda speciale appare confacente a grandirealtà come quelle di Roma e di Milano che costituiscono il centro degli affari in Italia. Altrettanto appropriata appare la scelta dell'attuale Statuto con riferimento alla composizione del Consiglio della Camera arbitrale che, con pregevole equilibrio istituzionale, vede l'organo formato, in parte, sulla base di designazione di rappresentanti ad opera della Corte d'Appello di Cagliari, del Direttore del Dipartimento di giurisprudenza dell'Università di Cagliari, degli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti e degli ingegneri e del Consiglio del distretto notarile di Cagliari, Lanusei e Oristano, e, per altra parte, per nomina diretta della Giunta Camerale, tra persone di provata esperienza particolarmente in campo giuridico, economico e commerciale, di rappresentanti dei settori economici dell'artigianato, del commercio, dell'industria e dell'agricoltura: in tal modo è assicurata la presenza delle istituzioni giuridiche più importanti del territorio, degli ordini professionali e soprattutto dei settori produttivi, il che garantisce la competenza professionale dell'organo ma anche il suo radicamento nel territorio e nella realtà economica dello stesso. La presenza dei rappresentanti delle categorie produttive costituisce altresì un valore aggiunto perché può operare come cerniera e collegamento con le associazioni di categoria non solo per creare degli sportelli che promuovano la cultura dell'arbitrato presso gli associati ma anche per la predisposizione di convenzioni e clausole compromissioni di ampia diffusione.

L'attuale Regolamento, che risale al lontano 2007 e che disciplina l'arbitrato amministrato dalle Camere Arbitrali, ora accorpate, di Cagliari - Oristano, necessita invece di importanti ed urgenti modifiche poiché non è più adeguato alla attualità, sia per le riforme legislative e i sopravvenuti orientamenti giurisprudenziali che hanno profondamente innovato il codice di procedura civile, dei quali si deve tenere conto anche in materia di arbitrato, sia per la esigenza di introdurre regole per l'arbitrato on line, ormai non più procrastinabili nell'attuale emergenza sanitaria che ha visto un profondo cambiamento anche del processo civile, sia, infine, per il richiamo, ad opera della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, alla regola della imparzialità dell'arbitro. Mi riferisco, con riguardo a tale ultimo aspetto, alla recente sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 20 maggio 2021, che, nella causa BEG S.P.A. c. Italia, è intervenuta sulla delicata questione dell'imparzialità dell'organo giudicante, quale cardine primario del giusto processo, anche nell'ambito della giustizia cognitiva privata, laddove cioè la terzietà del giudicante rivela profili di vulnerabilità proprio a causa del peculiare ruolo dell'arbitro, non munito della garanzia "istituzionale" derivante dall'appartenenza all'Ordinamento giudiziario, ma investito di un munus di natura negoziale che acquisisce il carattere di terzietà nei limiti del mandato ricevuto dalle parti.

Lo studio di recenti esperienze di modifica del Regolamento da parte di altre Camere Arbitrali italiane che riguardano territori e realtà economiche simili a quelle del sud Sardegna (i cui nuovi e recenti Regolamenti si reperiscono sui siti internet delle singole Camere arbitrali italiane) e la partecipazione ad incontri di studio sulla evoluzione giuridica e sociale della materia dell'Arbitrato "amministrato" ha costituito lo spunto per tracciare le presenti linee guida che ho proposto, in "prima battuta" alla attenzione del Consiglio della Camera Arbitrale di questa Camera di Commercio, per poi passare alla approvazione della Giunta della Camera di Commercio di Cagliari - Oristano e che mi inducono a ritenere che si debba partire, per la modifica, dal testovigente del Regolamento della Camera Arbitrale di Cagliari del 2007 sul quale operare attraverso l'innesto di nuovi istituti quali l'arbitrato d'urgenza, l'arbitrato internazionale e l'arbitrato on line, la introduzione del codice etico dell'arbitro (non presente nel Regolamento vigente), una migliore specificazione del dovere di riservatezza e gli adattamenti conseguenti alle modifiche legislative ed agli indirizzi normativi e giurisprudenziali sopravvenuti, nonché opportune specificazioni relative al regime fiscale, alla liquidazione dei compensi e alle incombenze della Segreteria che proprio la Segreteria di questa Camera Arbitrale e del Consiglio della Camera arbitrale ha suggerito sulla base delle problematiche pratiche insorte nella prassi quotidiana al fine di rendere più agevole e più veloce lo sviluppo e la definizione dell'arbitrato.

Con riferimento al Regolamento del 2007, attualmente vigente, questo Consiglio della Camera Arbitrale di Cagliari - Oristano ha deliberato preliminarmente all'unanimità, nella seduta del 13 gennaio 2022, di ritenere utili e praticabili nel nostro ambito territoriale, economico e sociale gli istituti dell'arbitrato internazionale, dell'arbitrato on-line e dell'arbitrato d'urgenza, non presenti ovvero non specificati nell'attuale Regolamento

che quindi saranno inseriti nella nuova Proposta di Regolamento sulla base di modelli analoghi a quelli già sperimentati con successo dal recente Regolamento della Camera Arbitrale di Milano (CAM) e da quelli altrettanti recenti delle Camere Arbitrali di Venezia e delle Marche.

Nella stessa seduta è stato altresì ritenuto che, pur inalterato lo Statuto, si imponga, mediante modifica del Regolamento, l'ampiamiento dei servizi offerti dalla Camera Arbitrale di Cagliari – Oristano, onde renderli più variegati ed appetibili, in analogia a quanto avviene per altre Camere Arbitrali, attraverso la predisposizione di un testo di Convenzione Arbitrale con servizi aggiuntivi in materia di arbitrati “ad hoc”, quali, oltre alla nomina degli arbitri, consulenze sui costi, organizzazione delle udienze, gestione delle consulenze tecniche e gestione economica del procedimento nell'ambito della procedura per gli arbitrati condotta secondo il regolamento della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) creata con risoluzione 2205(XXI) il 17 dicembre 1966 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite al fine di promuovere la progressiva armonizzazione e unificazione del diritto commerciale internazionale e la approvazione di "Regole uniformi", clausole modello per la preparazione di contratti (v. norme di arbitrato UNCITRAL -1976-, norme di conciliazione UNCITRAL -1980-, norme di arbitraggio UNCITRAL -1982- e note per la risoluzione di un contenzioso in via stragiudiziale -1996-).

Con riguardo a tale aspetto, come già rilevato, sarà particolarmente importante la collaborazione che vorranno offrire i rappresentanti delle categorie produttive e delle Associazioni di categoria che partecipano al Consiglio Arbitrale, nonché i rappresentanti degli ordini professionali nell'ambito dell'attività di consulenza alla propria clientela.

Il momento è particolarmente propizio per la revisione del Regolamento con riferimento al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che vuole incentivare la riduzione del contenzioso civile anche attraverso i sistemi di risoluzione alternativa delle controversie nel cui ambito si colloca l'arbitrato, pure se, allo stato, la legge di delega della Riforma del codice di procedura civile non contiene alcuna disposizione fiscale, concreta, di agevolazione per l'arbitrato, ma si spera che i decreti delegati porranno rimedio a ciò.

Nella seduta del 25 novembre 2021, la Camera dei deputati ha approvato in via definitiva la legge di delega della Riforma del codice di procedura civile (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 2021) che modifica anche la struttura dell'arbitrato come mezzo di risoluzione alternativa delle controversie e lo incentiva nell'ambito degli obblighi che l'Italia ha assunto con gli Organismi europei al fine di potere accedere ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

La legge - ormai approvata - di delega per la riforma del codice di procedura civile interviene profondamente sulla disciplina dell'arbitrato rituale, che, pur essendo stata oggetto di una organica riforma mediante il decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, ha, in questi ultimi quindici anni, evidenziato ancora alcune lacune e necessità di integrazioni, anche all'esito del percorso compiuto dalle fondamentali pronunce della Corte di Cassazione a SS.UU con l'ordinanza n. 24153/2013 e della Corte Costituzionale con la sentenza n. 223/2013 che hanno sottolineato il ruolo e la natura di equivalente giurisdizionale che l'arbitrato rituale riveste. In questa prospettiva, l'obiettivo perseguito è quello di una generale valorizzazione dell'istituto arbitrale e di un potenziamento delle sue specifiche prerogative, anche al fine di deflazionare il contenzioso della giurisdizione ordinaria.

A tale scopo la legge di delega ritiene in primo luogo indispensabile un rafforzamento della garanzia dell'imparzialità del giudice arbitrale, anche tenuto conto delle specificità riconosciute alla nomina degli arbitri che, fatte salve alcune eccezioni come quelle dell'arbitrato societario o dell'arbitrato multipartiti, nonché le ipotesi (tendenzialmente sussidiarie) di nomina per via giudiziaria, è di regola attribuita direttamente alle parti. A questo proposito, dunque, si rende necessario improntare il sistema a una maggiore trasparenza, prevedendo in capo agli arbitri designati, mediante modifica dell'attuale Regolamento - su cui ha già concordato all'unanimità il Consiglio di questa Camera Arbitrale - un generale obbligo di rivelazione di tutte le circostanze di fatto (quali, in via esemplificativa, la presenza di eventuali legami o relazioni con le parti o i loro difensori) che potrebbero minare la garanzia dell'imparzialità anche soltanto nella percezione delle parti stesse. L'obbligo di trasparenza è già presente nell'attuale Regolamento del 2007 della Camera Arbitrale di Cagliari, però il rafforzamento delle garanzie di imparzialità e indipendenza dell'arbitro e la previsione della

decadenza nel caso in cui, al momento di accettazione della nomina, l'arbitro abbia omissis di dichiarare le circostanze che, ai sensi dell'articolo 815 del codice di procedura civile, possono essere fatte valere come motivi di ricsuzione è del tutto condivisibile poiché serve a rinsaldare la fiducia nell'istituto in capo ai potenziali fruitori e a coloro che intendono rivolgersi alla giustizia arbitrale e si inquadra comunque sugli obblighi derivanti dalla soprarichiamata sentenza della CEDU nella causa Beg Spa c. Italia. Ed, a tale proposito, questo Consiglio ha concordato di dedicare un paragrafo relativo alle garanzie di imparzialità e di indipendenza dell'arbitro all'interno del Codice Etico e Deontologico dell'Arbitro, in appendice al nuovo Regolamento, prendendo spunto dalla disciplina emergente dal Regolamento della camera Arbitrale di Milano – CAM e da altri regolamenti recenti e articolandolo in più articoli relativi: all'accettazione del codice deontologico; all'arbitro nominato dalla parte; alla disponibilità e diligenza dell'arbitro; alla dichiarazione di imparzialità ed indipendenza; al comportamento dell'arbitro nel corso del procedimento ed infine alle sanzioni in caso di violazione del codice deontologico da parte dell'arbitro.

Un secondo importante intervento della legge di delega riguarda poi la previsione del potere degli arbitri rituali di emanare misure cautelari nell'ipotesi di espressa volontà delle parti in tal senso, manifestata nella convenzione di arbitrato o in atto scritto successivo, salva diversa disposizione di legge, con conseguente mantenimento, in tal caso, in capo al giudice ordinario, del potere cautelare nei soli casi di domanda anteriore all'accettazione degli arbitri e di decisione del reclamo cautelare per i motivi di cui all'articolo 829, primo comma, del codice di procedura civile o per contrarietà all'ordine pubblico. Nel contempo è previsto che le modalità di attuazione della misura cautelare avvengano sempre sotto il controllo del giudice ordinario.

Si tratta di un sostanziale recepimento in legge di quanto già disposto dai Regolamenti Camerali ed anche da quello vigente della Camera Arbitrale di Cagliari, che, all'art. 21, punto 2, prevede che "Il Tribunale Arbitrale può pronunciare tutti i provvedimenti cautelari, urgenti e provvisori, anche di contenuto anticipatorio, che siano consentiti dalle norme applicabili al procedimento. La parte che, prima dell'inizio del procedimento arbitrale o nel corso di esso, ottenga dall'autorità giudiziaria un provvedimento cautelare, deve darne sollecita notizia alla Segreteria, la quale ne informa prontamente il Tribunale Arbitrale e, ove del caso, l'altra parte". Era in tal caso ritenuto che il potere cautelare fosse attribuito agli arbitri sulla base della convenzione fra le parti che, accettando poi il Regolamento arbitrale, si impegnavano a riconoscere e rispettare i provvedimenti cautelari degli arbitri, i quali peraltro restavano privi di possibilità di esecuzione, invece prevista espressamente nella nuova disciplina sotto la vigilanza del giudice ordinario.

Fino ad oggi, per la verità, la questione del potere cautelare degli arbitri era ampiamente dibattuta poiché, a fronte della lettera dell'art. 818 cpc (Gli arbitri non possono concedere sequestri, né altri provvedimenti cautelari, salva diversa disposizione di legge) e dell'art. 669 quinquies cpc (Se la controversia è oggetto di clausola compromissoria o è compromessa in arbitri anche non rituali o se è pendente il giudizio arbitrale, la domanda si propone al giudice che sarebbe stato competente a conoscere del merito), era ritenuto che il potere degli arbitri di emanare provvedimenti cautelari fosse limitato al solo arbitrato societario con riguardo alla possibilità di disporre la sospensione cautelare delle delibere assembleari ai sensi dell'art. 35 comma 5 del d. lgs n. 5 del 2003 (La devoluzione in arbitrato, anche non rituale, di una controversia non preclude il ricorso alla tutela cautelare a norma dell'articolo 669-quinquies del codice di procedura civile, ma se la clausola compromissoria consente la devoluzione in arbitrato di controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari agli arbitri compete sempre il potere di disporre, con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera).

La modifica legislativa tiene conto dal punto di vista dogmatico dei rilievi critici che erano stati mossi al generale divieto per gli arbitri di emanare provvedimenti cautelari e risponde alla ormai pacificamente riconosciuta funzione di indispensabile complemento e completamento della tutela cautelare nell'ambito della tutela giurisdizionale e per realizzare il principio di effettività di quest'ultima (cfr. ad esempio in ambito eurounitario la sentenza della Corte di Giustizia del 19 giugno 1990, C-213/89, Factortame Ltd.), e da ultimo intende allineare la disciplina italiana dell'arbitrato a quanto previsto negli ordinamenti europei, che da tempo riconoscono in capo agli arbitri il potere di emanare provvedimenti cautelari. Sotto questo profilo, dunque, la riforma del cpc rende maggiormente attrattivo lo strumento arbitrale anche per soggetti e investitori stranieri.

Ed a tale modifica legislativa in tema di misure cautelari nel corso dell'arbitrato ha ritenuto, doverosamente, di adeguarsi questo Consiglio in sede di revisione del Regolamento vigente.

Ulteriori interventi della legge di delega sono volti a razionalizzare la disciplina dell'arbitrato rituale. A tale scopo si prevede in modo esplicito l'esecutività del decreto con il quale il Presidente della Corte di Appello dichiara l'efficacia del lodo straniero avente contenuto di condanna, al fine di risolvere i contrasti interpretativi sorti sul tema; si attribuisce alle parti, nel caso di decisione secondo diritto, il potere di individuare e scegliere la legge applicabile al merito della controversia; e, da ultimo, si riduce a sei mesi il termine cosiddetto "lungo" (in mancanza di notificazione del lodo arbitrale) per la proposizione dell'impugnazione per nullità del lodo, allineandolo al regime previsto per la sentenza civile dall'articolo 327, comma 1, c.p.c. in una prospettiva di maggiore uniformazione del regime temporale di impugnazione avverso due tipologie di provvedimenti equivalenti.

Ancora, in una prospettiva di risistemazione organica della materia e di semplificazione del quadro normativo di riferimento, si prevede di riordinare e ricollocare all'interno del codice di procedura civile, agli articoli 833 ss. c.p.c. abrogati dalla riforma attuata con decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, la disciplina contenuta nelle norme relative all'arbitrato societario di cui agli articoli 34, 35, 36 e 37, decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, con conseguente abrogazione di quest'ultima normativa. Il tutto prevedendo altresì la reclamabilità dell'ordinanza emanata dagli arbitri che provvede sulla richiesta di sospensione della delibera assembleare.

Infine, anche per dare attuazione a quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza 19 luglio 2013, n. 223, si prevede di disciplinare la translatio iudicii tra giudizio ordinario e arbitrato e nella corrispondente speculare ipotesi.

E' evidente che alcune di queste disposizioni sono di applicazione inderogabile ed in particolare sono inderogabili i principi generali. Questo Consiglio ha quindi deliberato, nella seduta del 13 gennaio 2022, di accogliere nella proposta del nuovo Regolamento della Camera Arbitrale di Cagliari - Oristano i principi generali della legge di delega (pur in assenza, al momento, dei decreti delegati) poiché espressione di disposizioni meritevoli di condivisione e ciò anche con riguardo al punto 17 dell'art. 1 e cioè alle modalità informatiche del processo civile che ormai sono divenute irrinunciabili anche per quello arbitrale che potrà essere disciplinato in analogia a quello ordinario, in riferimento: alla previsione che la notifica della domanda di arbitrato da parte dell'attivante ai convenuti e da parte dei convenuti alle controparte debba avvenire per via informatica e che anche il successivo deposito della attestazione di avvenuta notifica, dei documenti e di tutti gli atti delle parti che sono in giudizio con il ministero di un difensore abbia luogo presso la Segreteria della Camera Arbitrale esclusivamente per mezzo di pec, ma anche con soluzioni tecnologiche diverse dall'utilizzo della posta elettronica certificata nel rispetto della normativa vigente e che, nel caso di utilizzo di soluzioni tecnologiche diverse dalla posta elettronica certificata, in tutti i procedimenti, il deposito si abbia per avvenuto nel momento in cui è generato il messaggio di conferma del completamento della trasmissione (punti a b c); alla previsione del divieto di sanzioni sulla validità degli atti per il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma, sui limiti e sullo schema informatico dell'atto, quando questo ha comunque raggiunto lo scopo (punti d e).

Quanto alle modalità di gestione delle udienze questo Consiglio ha ritenuto più rispondente al carattere del giudizio arbitrale, fondato sulla clausola compromissoria e indirizzato in via preventiva ad una soluzione bonaria della controversia, la previsione che, in via principale, le udienze - successive alla prima di costituzione del Tribunale arbitrale, da tenersi presso la sede della Camera Arbitrale - avvengano ugualmente in presenza presso la sede della Camera Arbitrale, salva però diversa decisione del Tribunale Arbitrale, in accordo con le parti, formalizzata in via preventiva, ma anche con riguardo a singole udienze, per la tenuta di udienze mediante collegamenti audiovisivi a distanza, senza la presenza del segretario e con la redazione di un resoconto da parte dell'arbitro o del Presidente del collegio arbitrale ovvero per la tenuta delle udienze in sede diversa dalla sede della Camera di Commercio, anche in tal caso senza la presenza del Segretario.

Onde adeguare il procedimento arbitrale alla nuova disciplina prevista dalla Riforma del cpc questo Consiglio ha ritenuto altresì di introdurre nella proposta del nuovo regolamento la previsione che la mancata assistenza del Segretario alle udienze in presenza nella sede della Camera di Commercio, successive alla prima, non

può mai determinare la nullità del procedimento dovendosi in tal caso fare riferimento al resoconto dell'arbitro o del Presidente del Consiglio arbitrale ovvero alla registrazione dell'udienza sull'accordo delle parti e quella per cui le parti si possano accordare, anche su richiesta dell'arbitro e degli arbitri, per la sostituzione della udienza con il deposito mediante pec di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da effettuare entro il termine perentorio stabilito dall'arbitro o dagli arbitri (punti l, m, n).

Quanto alla possibilità di costituzione tardiva del convenuto, questo Consiglio ha ritenuto di mantenere fermala attuale formulazione dell'art. 9 del Regolamento che esclude la costituzione tardiva per motivi di economia processuale che impongono la concentrazione e la celerità del giudizio arbitrale, senza che ciò possa determinare violazione della regola del contraddittorio, poiché la parte, accettando preliminarmente il Regolamento, non può poi dedurre alcuna nullità. D'altronde la inefficacia della costituzione tardiva è prevista anche dalla Legge di Riforma del cpc sempre per motivi di economia processuale e di celerità del giudizio checostituisce uno dei cardini del "giusto processo".

Il Consiglio ha concordato sulla opportunità di snellimento delle procedure di pagamento, onde evitare duplicazione di passaggi e di migliore specificazione dei compensi mediante scorporo, per trasparenza, delle voci accessorie, nonché sulla predisposizione di nuove tariffe, differenziate in relazione a particolari procedure, quali ad esempio l'arbitrato abbreviato o semplificato e per i nuovi servizi introdotti e suddivise per onorari perla camera arbitrale, onorari per l'arbitro unico o il collegio arbitrale e onorari del CTU.

Dovranno essere aggiornate i modelli di clausole compromissorie – che saranno allegate al nuovo regolamento – anche per l'adeguamento alle modifiche legislative sopravvenute con la collaborazione delle categorie professionali onde rendere più appetibile l'arbitrato e diffondere la sua cultura.

E' stata prevista la possibilità, in caso di emergenza sanitaria o di altri eventi eccezionali, dello svolgimento della seduta del Consiglio della Camera Arbitrale con la partecipazione di uno o più componenti "da remoto", ferma la presenza in sede del Presidente o del Vicepresidente e del Segretario.

Questo Consiglio ha infine esaminato la questione della riservatezza unitamente a quella del trattamento dei dati personali per la Camera di Commercio e della informativa sulla privacy, sulla base dello scritto che ha inviato la Professoressa Valeria Caredda, componente di questo Consiglio e Professore ordinario di diritto privato presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Cagliari.

Tenuto conto della circostanza che - come già riconosciuto in altre circostanze - la Camera Arbitrale di Cagliari e Oristano è inserita organicamente nella Camera di Commercio di Cagliari e Oristano, la quale deve garantire strutture e mezzi alla Camera Arbitrale, che non ha altre forme di finanziamento oltre i proventi derivanti dalle attività erogate, e fornisce alla Camera Arbitrale anche le strutture per la raccolta e la registrazione dei dati personali, questo Consiglio ha concordato sul fatto che la Camera di Commercio assume la funzione di titolare del trattamento dei dati relativi alle procedure di arbitrato. D'altra parte, la Giunta della Camera di Commercio ha approvato con deliberazione n. 36 del 14 maggio 2019 un Regolamento contenente il Modello organizzativo, ruoli e sistema di responsabilità in materia di privacy dal quale risulta che titolare del trattamento dei dati personali sia l'Ente Camera di Commercio, in particolare nell'organo della Giunta Camerale e, considerata l'organizzazione amministrativa dell'ente, sono stati individuati i delegati del titolare nel Segretario Generale e nei singoli Responsabili delle unità dirigenziali. Questi ultimi applicano la normativa privacy, garantiscono l'informativa e istruiscono le richieste di esercizio dei diritti e i reclami; possono a loro volta autorizzare al trattamento i Responsabili delle unità organizzative e i loro dipendenti, i quali dunque assumono la qualità di soggetti designati ai sensi dell'art. 2-quaterdecies. Tali soggetti trattano i dati nel rispetto dei principi del GDPR e limitatamente a quanto stabilito dalle istruzioni del titolare e dei suoi delegati, nonché dal regolamento citato; in particolare, quest'ultimo prevede che forniscano l'informativa secondo i modelli predisposti dall'unità organizzativa competente e ne conservino copia. Per quanto concerne gli altri soggetti che nel corso della procedura arbitrale trattano dati personali in esecuzione del mandato ricevuto, come arbitri consulenti tecnici nominati dalla Camera arbitrale, si può ritenere che, in quanto soggetti autonomi ed estranei rispetto alla Camera di Commercio e alla Camera arbitrale, essi possano ricoprire la qualità di titolare/o responsabili del trattamento.

Infine, si è convenuto sulla opportunità di una migliore specificazione del dovere di riservatezza tenuto conto della particolare esigenza delle parti che accedono alla procedura arbitrale.

Cagliari, 10 febbraio 2022

Grazia Corradini –

Presidente del Consiglio della Camera Arbitrale di Cagliari - Oristano